

ALLEGATO "D" ALL'ATTO
N. 17.873 DI RACCOLTATITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - SOCI - OGGETTO - DURATA

Art. 1

Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'art. 22 n.3 (lett. e), della Legge 8-6-90 n.142, e successive integrazioni, una società per azioni denominata

"**SERCHIO VERDE AMBIENTE S.P.A.**"

abbreviabile in "**SE.VER.A. S.P.A.**"

Art. 2

Sede Legale e altre sedi

La Società ha sede legale in Castelnuovo di Garfagnana.

L'organo amministrativo potrà istituire, con l'osservanza delle norme di legge in materia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, purché in Italia.

Art. 3

Soci

Possono essere soci della "**SE.VER.A S.p.A.**" gli Enti Pubblici locali, tutti i soggetti di diritto pubblico e privato, i privati cittadini.

Gli Enti Pubblici e i soggetti privati soci potranno fornire su richiesta della Società (nei modi nei termini e con il corrispettivo che, di volta in volta, saranno determinati) progetti, studi, elementi di conoscenza organizzativa tecnica, tecnologica ed operativa, necessari per l'attuazione dei programmi degli Enti locali territoriali e per favorire il conseguimento degli scopi sociali, nonché prendere parte alle iniziative di studio di progettazione di ricerca e di sperimentazione alla cui partecipazione la società abbia a chiamarli. I soci privati potranno inoltre fornire tecnologie, processi di trattamento macchinari da loro brevettati e protetti da privative. Potranno inoltre intrattenere con la società ogni tipo di rapporto giuridico nei modi consentiti dalle leggi.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società e' quello risultante dal libro soci.

Art. 4

Oggetto Sociale

1) La Società ha per oggetto:

a) La ricerca, l'identificazione, la sperimentazione, le attività cartografiche ed informatiche, per codificare i siti sorgenti attualmente conosciuti e sconosciuti, per recuperare di nuovi ancora occulti, per eseguire cartografie dell'esistente e nuove cartografie finalizzate allo sfruttamento, alla regimazione ed all'utilizzo sotto ogni forma, quantità, stato fisico e potenziale energetico diretto ed indiretto della risorsa dell'acquifero, in conto proprio ed in conto terzi, autonomamente e nelle forme associate previste dalle normative vigenti;

la costruzione, lo studio di fattibilità, la vendita, l'assistenza, la gestione di impianti, attrezzature, apparecchiature, reti di distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, congiuntamente ad altre forme di distribuzione e fornitura continua e misurabile che possono utilizzare gli stessi scavi e cunicoli, nodi distributivi e tele-controlli delle sorgenti, dei serbatoi e particolarmente delle reti di distribuzione dell'acqua, quali cavidotti atti alle reti per telefonia mobile e fissa, segnali, energia elettrica, in conto proprio ed in conto terzi, in forma autonoma e nelle forme associate previste dalle

norme vigenti;

la gestione integrata dell'intero ciclo delle acque in tutte le sue forme quali la captazione delle fonti, l'estrazione dal sottosuolo, il recupero meteorico, la captazione alla sorgente, la desalinizzazione, l'uso termale delle sorgenti naturali potenzialmente utilizzabili allo scopo terapeutico, l'estrazione da altre materie prime, da sostanze di qualsiasi tipo, da reflui contenenti direttamente o indirettamente acqua, lo stoccaggio in deposito, la regimazione e distribuzione con ogni tecnologia di spostamento, quali il gravimetrico, il pompaggio, la canalizzazione in vasi chiusi ed aperti, il trasporto via terra, mare e cielo;

ogni tipo di trattamento fisico, biologico, chimico atto a rendere la risorsa acqua, potabile e/o fruibile da ogni tipo di utenza essa sia: alimentazione umana, uso agricolo, uso industriale, uso zootecnico ed ogni altro uso contemplato dalle norme vigenti in materia;

l'imbottigliamento o il confezionamento in qualsiasi forma dell'acqua potabile, dell'acqua minerale o dell'acqua oligominerale destinata al consumo umano;

il riutilizzo, il riciclo mediante mezzi atti ed autorizzati al trasporto dei reflui e dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi con mezzi stradali, marittimi ed aerei previsti dalle norme vigenti in materia di acque e rifiuti;

ogni forma di bonifica da avviare nei corsi d'acqua confinati, non confinati, sul suolo e nel sottosuolo, pubblici e privati, naturali ed artificiali;

la depurazione di acque inquinate, fanghi, e rifiuti allo stato liquido e fangoso mediante il trattamento fisico, biologico, chimico-fisico, chimico, termico e quant'altro reso possibile dalle migliori tecnologie disponibili e dalle norme vigenti in materia;

lo smaltimento di residui reflui liquidi e fangosi sul suolo, nel sottosuolo secondo tecniche e metodologie previste dalle norme vigenti.

esercitare le attività sopra descritte in conto proprio ed in conto terzi, autonomamente e nelle forme associate previste dalle normative vigenti;

b) la costruzione, lo studio di fattibilità, la vendita, la gestione, l'assistenza, di sistemi atti alla raccolta, trasporto su terra, trasporto marittimo, trasporto aereo, stoccaggio, trattamento volumetrico, recupero, riciclo, riutilizzo, trasformazione, commercializzazione, smaltimento con ogni tecnologia attuale e futura di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in conto proprio ed in conto terzi;

le attività sopra descritte in conto proprio ed in conto terzi, autonomamente e nelle forme associate previste dalle normative vigenti;

la costruzione, lo studio di fattibilità, la vendita, la gestione, la bonifica, la ristrutturazione, l'assistenza, di impianti di selezione, compostaggio, trattamento volumetrico, produzione di CDR (Combustibile Da Rifiuti), incenerimento, termovalorizzazione e di qualsiasi tipo di trattamento legato in maniera diretta ed indiretta alla raccolta, allo stoccaggio, al trattamento, al recupero, al riciclo, al riutilizzo, al recupero di energia sotto ogni forma fisica, chimica, termica e potenziale contenuta nei rifiuti, secondo le migliori tecnologie disponibili sul mercato e le normative vigenti nel settore;

la bonifica di siti inquinati, il recupero ambientale anche a fini produttivi o abitativi di aree inquinate o dismesse, il riutilizzo delle aree soggette a bonifica in un'ottica integrata di salvaguardia, di recupero e valorizzazione

ambientale:

la gestione della pulizia e la manutenzione del territorio;

Esercitare le attività sopra descritte in conto proprio ed in conto terzi, autonomamente e nelle forme associate previste dalle normative vigenti;

c) lo studio di fattibilità, la costruzione, la vendita, la gestione di impianti di produzione o trasformazione energetica; la commercializzazione, la distribuzione, lo stoccaggio, il magazzinaggio, la trasformazione e l'utilizzazione dell'energia nelle sue varie forme fisiche, chimiche, biologiche e nel suo stato potenzialmente e generalmente commerciale quale energia elettrica, energia termica, teleriscaldamento e teleraffreddamento;

la costruzione, lo studio di fattibilità, la vendita, la gestione, la commercializzazione, la bonifica, la ristrutturazione, l'assistenza, di impianti di produzione e distribuzione di energia mediante azione meccanica, termica e chimica o mediante impianti che utilizzino combustibili naturali fossili, sotto forma di gas, solidi, liquidi, combustibili alternativi come le fonti rinnovabili, i rifiuti sotto ogni forma, le biomasse, gli sfridi di lavorazione, il Combustibile Da Rifiuti sotto forma solida, liquida, aeriforme;

le attività sopra descritte in conto proprio ed in conto terzi, autonomamente e nelle forme associate previste dalle normative vigenti;

d) la costruzione, lo studio di fattibilità, la vendita, la gestione, la ristrutturazione, l'assistenza, di sistemi per la fornitura di servizi e la fornitura di servizi di supporto, di carattere amministrativo, tecnico, fiscale e contabile ad uffici pubblici, nella più larga accezione del termine, con particolare riferimento agli enti locali di piccole dimensioni;

e) la partecipazione ad Enti di Ricerca, Associazioni e Società svolgenti attività riferibili a quanto compreso nell'oggetto sociale, anche nella forma di associazione di impresa o joint-venture anche nel caso in cui l'apporto societario sia limitato ad un solo segmento dell'opera;

2) per il perseguimento dei suddetti scopi statuari e/o di altri obiettivi correlati con i medesimi, la Società può esercitare varie attività, come quelle volte allo studio, alla formazione ed alla ricerca, e/o alla programmazione, alla fattibilità, alla promozione ed alla costruzione di impianti, strutture, attrezzature e macchine;

3) la Società, nell'ambito delle attività indicate, e particolarmente per quanto concerne l'attività di trasporto di merci, potrà operare sia in conto proprio che in conto terzi.

Tutte le attività suddette si intendono formulate con l'espressa limitazione ai campi non riservati a professioni cosiddette protette ovvero per le quali siano prescritte iscrizioni in Albi o requisiti non posseduti dalla società.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà, non nei confronti del pubblico, compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi specie (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, ed assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, imprese e simili aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società potrà perseguire il raggiungimento dell'oggetto sociale anche mediante la costituzione o la acquisizione di società di scopo in cui detenga la maggioranza del capitale sociale.

La Società persegue l'oggetto sociale non disgiuntamente dalla massima considerazione:

- a) per la tutela dell'ambiente e della sua salubrità;
- b) per il miglior funzionamento delle autonomie locali come espressione democratica delle comunità locali;
- c) per la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, quali istanze utili per la trasparenza gestionale e fonti di verifica e di proposta per la società;
- d) per la ricerca del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e di gestione ambientale che sono propri dei Sistemi di Gestione Ambientale promossi dalla Comunità Europea.

Art. 5

Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.
L'assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI.

Art. 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 2.112.990,00 (duemilioneicentododicimilanovecentonovanta virgola zero zero centesimi) suddiviso in N. 1.685.000 azioni da Euro 1.254 (uno virgola duecentocinquantaquattro) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere posseduto da altri Enti Pubblici e persone fisiche e giuridiche private, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza azionaria non inferiore al cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale dovrà essere detenuta da Enti Pubblici Locali.

In ogni caso, per i soci privati è stabilito il limite massimo di partecipazione dell'uno per cento (1%) del capitale sociale. Tale limite potrà essere superato nel caso di società private o con capitale misto pubblico-privato avente un patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato di almeno euro 516.000,00.

In ogni caso di aumento di capitale spetta ai soci diritto di opzione a norma dell'art. 2441 c.c. il cui termine verrà di volta a volta fissato. Scaduto tale termine, ciascun socio potrà, nei trenta giorni successivi, cedere il proprio diritto di opzione a terzi dandone contestuale comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Decorso i suddetti 30 giorni le azioni di nuova emissione rimaste non sottoscritte saranno liberamente sottoscrivibili da terzi.

Resta salva la possibilità di escludere totalmente o parzialmente il diritto di opzione qualora l'interesse della società lo richieda e con le maggioranze di legge.

Art. 7

Azioni

Le azioni sociali sono nominative e indivisibili.

E' esclusa l'emissione dei titoli.

In caso di cessione di partecipazioni spetta agli altri soci il diritto di prelazione d'acquisto proporzionalmente alle azioni già possedute.

Il socio cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata a tutti i soci e al Consiglio di Amministrazione la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni e le condizioni della cessione. I soci destinatari della comunicazione dovranno dichiarare con lettera raccomandata di inviare al

socio cedente ed al Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione la loro decisione di esercitare il diritto di prelazione. Qualora uno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci potranno sostituirsi ad esso nell'acquisto, proporzionalmente al valore nominale della quota di partecipazione, entro altri trenta giorni.

Per le azioni eventualmente non acquistate dai soci la Società potrà esercitare il diritto di prelazione entro ulteriori trenta giorni, nei limiti e con le modalità di legge, oppure indicare enti, imprese o persone di suo gradimento disposte all'acquisto, alle condizioni offerte in prelazione.

In ogni caso la partecipazione dei soci diversi dagli Enti Pubblici Locali non potrà superare il 49% del Capitale sociale.

La qualità di socio o comunque il possesso di azioni, comporta adesione all'atto costitutivo, allo Statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.

Il socio privato che intenda cedere azioni dovrà, con le modalità di cui sopra, offrirle preventivamente in opzione ai soci Enti Pubblici Locali.

Ogni socio privato non potrà detenere più del 10% del Capitale Sociale, considerando anche la quota delle sue controllate o controllanti. Tuttavia tale quota potrà essere superata con l'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 8

Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà le condizioni dell'emissione e l'ammontare dei titoli relativi.

Con la deliberazione di emissione di obbligazioni dovrà essere prevista la costituzione ed il funzionamento dell'assemblea degli obbligazionisti.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

(Assemblea, Amministratori, Collegio Sindacale)

ASSEMBLEA: Convocazioni - funzionamento - Deliberazioni

Art. 9

Assemblea - Costituzione

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Gli Enti Pubblici sono rappresentati nell'assemblea dal Sindaco, dal Presidente della giunta o di altro organo amministrativo o da loro delegati. Le società pubbliche o private sono regolarmente rappresentate dall'amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da loro delegati.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea è competente oltre che nelle materie ad essa inderogabilmente attribuite per legge anche in tutte quelle che vengano ad essa sottoposte dagli Amministratori.

Art. 10

Assemblea - Convocazione

L'assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge.

L'assemblea deve essere convocata tutte le volte che ciò sia tassativamente disposto dalla legge, oppure per iniziativa del Presidente del Consiglio di

Amministrazione o di un Consigliere Delegato o del Collegio Sindacale.

Art. 11

Assemblea - Modalità di convocazione

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza, anche diverso dalla sede sociale, purché in Italia, e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può essere predisposta una eventuale seconda convocazione in data compresa fra il secondo ed il trentesimo giorno successivo, immutato restando l'ordine del giorno.

In deroga a quanto sopra riportato, qualora e fintanto che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, o, comunque fintanto che la legge lo consenta, la assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Si reputano regolarmente costituite le assemblee comunque riunite, nelle quali risulta rappresentato l'intero Capitale sociale e partecipa la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 12

Assemblea - Rappresentanza

I soci possono farsi rappresentare nella Assemblea con delega scritta, conferita nel rispetto delle limitazioni di legge.

Art. 13

Assemblea - Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vice Presidente; in caso di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente fra i consiglieri e gli altri presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dagli intervenuti, (salvo i casi cui il relativo verbale sia redatto da un Notaio), che può essere anche persona estranea alla Società.

Art. 14

Assemblea - Quorum costitutivi e deliberativi

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono costituite e deliberano con le maggioranze previste dal Codice Civile.

Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Poteri, Funzionamento, Deliberazioni

Art. 15

C.d.A. - Componenti, durata, surroga.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

L'assemblea ordinaria delibera sul numero dei componenti l'organo amministrativo, nei limiti sopra stabiliti e procede all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'assemblea non vi abbia

provveduto, elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del suo mandato di amministratore, stabilendone i poteri; elegge altresì un Vice Presidente e i Consiglieri Delegati.

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, questo si intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Agli Enti Pubblici Locali soci della società spetta, la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà scelto tra i componenti nominati dagli Enti Pubblici Locali.

Qualora siano soci della società anche soci privati ad essi spetta la nomina di un numero di consiglieri direttamente proporzionale alla quota di capitale complessivamente da essi detenuta, con un minimo di un membro complessivamente.

Art. 16

C.d.A. - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri anche disgiuntamente dal Presidente, ma con esclusione in ogni caso delle attribuzioni per legge non delegabili. Può inoltre nominare Direttori responsabili di branche o settori di attività per specifici incarichi che necessitano di particolari conoscenze tecniche.

Art. 17

C.d.A. - Convocazioni, quorum.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudicherà opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno tre giorni prima della riunione a mezzo fax, lettera, telegramma, telefono, posta elettronica o videoterminale o qualsiasi altro mezzo che sia stato preconcordato, anche per consuetudine d'uso, con il singolo Consigliere di Amministrazione o Sindaco Revisore.

Anche in mancanza di convocazione, sono valide le adunanze a cui assistono la totalità dei Consiglieri ed i Sindaci effettivi.

Il Consiglio potrà nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 18

C.d.A. - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva o mediante mezzi di telecomunicazione della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, recante la sottoscrizione del Presidente e di altro intervenuto con funzioni di Segretario, anche estraneo alla Società, qualora l'assistenza di questo ultimo sia richiesta da chi presiede la riunione.

Art. 19

C.d.A. - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, particolarmente, gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, purché senza fine di collocamento, di fare operazioni presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di Emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità. Delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e Revocazione, su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori Generali, Direttori e Procuratori speciali, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 20

Firma sociale

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'apposizione della firma da parte del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione fa fede verso terzi della assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito delle materie delegate o delle deleghe tecniche attribuite, la firma sociale spetta anche ai Consiglieri Delegati o ai Direttori nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

C.d.A. - Compensi

Agli Amministratori compete un rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno compensati secondo le modalità previste dall'Assemblea dei Soci.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 Collegio Sindacale e controllo contabile

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente.

Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere al Collegio Sindacale.

Fintanto che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e comunque fintanto che ciò sarà permesso dalla legge, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - FINANZIAMENTI
SOCI

Art. 23

Durata esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 24

Bilancio - Termini approvazione e attribuzione utili

Il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite devono essere redatti ad ogni fine esercizio, in conformità alla legge, per essere sottoposti all'Assemblea non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione, con propria motivata deliberazione, può ritardare tale termine di ulteriori sessanta giorni. Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno così ripartiti:

- il minimo previsto dalla legge a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il minimo di legge;
- il residuo ai soci in proporzione alle rispettive compartecipazione salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato presso la sede della società nel termine che fisserà l'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

Art. 25

Finanziamento Soci

La Società potrà assumere finanziamenti dai soci soltanto nei limiti previsti dalla legge. Il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci è postergato rispetto al rimborso degli altri debiti societari a meno che non esistano valori liquidi ed esigibili che garantiscano il rimborso integrale degli altri debiti.

I finanziamenti effettuati dai soci alla Società saranno improduttivi di interessi, salva contraria pattuizione scritta.

TITOLO V

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA
COMPROMISSORIA - RECESSO RIMANDO

Art. 26

Scioglimento e Liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed eventualmente anche i compensi.

Art. 27

Controversie - Clausola arbitrale

Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente ai rapporti sociali tra i soci ovvero tra i soci e gli amministratori e/o la società, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del Giudice Ordinario, e purché non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sarà sottoposta al giudizio di un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Lucca o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Lucca. La nomina avverrà su istanza della parte più diligente, intimata le altre.

L'arbitro giudicherà senza essere assoggettato a particolari regole di procedura, ma pur tuttavia nel rispetto del principio del contraddittorio, in base alle regole del diritto sostanziale, con gli eventuali temperamenti suggeriti dall'equità alla quale le parti hanno inteso uniformare i loro rapporti. L'arbitrato avrà sede in Castelnuovo di Garfagnana. L'arbitro potrà avvalersi di un segretario.

La decisione arbitrale, che sarà succintamente motivata, dovrà essere emessa entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di insediamento dell'arbitro. Per qualsiasi controversia non assoggettabile ad arbitrato sarà di esclusiva competenza il Foro di Lucca.

Art. 28

Recesso

Il recesso del socio è escluso in caso di proroga del termine inferiore a 10 anni.

In caso di recesso del socio, salve comunque le valutazioni previste nel secondo comma dell'art. 2437 - ter c.c., si dovrà tener conto del valore industriale residuo degli impianti diminuito da un congruo coefficiente correttivo basato sulla loro eventuale non replicabilità o sostituzione dipendente da incertezza o eccessiva onerosità dovuta a procedure normative di autorizzazione.

Art. 29

Rimando

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.

F.to De Mastro Gianni

F.to Dottor GAETANO RASPINI Notaio